

**SOCIETA' BENEFIT E CREDITO D'IMPOSTA FINO AL 30/6/2021**

Nel decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020) è prevista l'estensione sino al 30 giugno 2021 del credito d'imposta per le società benefit (art. 38 ter, decreto Rilancio n.34/2020), e la possibilità di utilizzarlo in compensazione a decorrere dal 2021. Si tratta di un incentivo pari al 50% dei costi di **costituzione o "trasformazione" in società benefit** sostenuti dal 19 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 (ad esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro e soggetto al regime "de minimis").

Le modalità e i criteri attuativi devono essere ancora definiti da un previsto apposito decreto.

Ad oggi mancano precisazioni sulle spese ammissibili al credito d'imposta: oltre agli oneri notarili per costituire la società o adeguare lo statuto (non trattandosi di una trasformazione societaria in senso proprio<sup>1</sup>) ci si chiede se siano agevolabili anche i costi di consulenza, studio e fattibilità del "piano benefit" sostenuti dalla società al fine di acquisire la qualifica giuridica "benefit".

**Statuto e beneficio comune**

Le "società benefit" sono state introdotte in Italia dalla Legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208, art. 1, commi 376-384) su modello delle "Benefit Corporation" degli USA. Sono società commerciali che integrano l'oggetto sociale del proprio statuto al fine di perseguire, nell'esercizio dell'attività economica, un **duplice scopo**: quello dei soci, di massimizzazione e divisione degli utili, e quello del **beneficio comune (definito come accrescimento di effetti positivi e riduzione o annullamento di quelli negativi che l'attività d'impresa ha sul contesto di riferimento sociale ed ambientale)**.

Le società benefit si differenziano dalle imprese sociali, e dal settore non profit in generale, in quanto sono e rimangono società lucrative che sfruttano le capacità del proprio business per produrre anche vantaggi collettivi. La vocazione dell'impresa a generare un impatto positivo sociale ed ambientale, se recepito nello statuto:

- la rende responsabile nei confronti del mercato e dei diversi portatori di interessi;
- ne protegge la sua missione nel tempo, anche in caso di cambi di leadership, passaggi generazionali o quotazioni in borsa;
- legittima l'operato degli amministratori che devono bilanciare gli interessi dei soci verso il profitto e l'interesse del "beneficio comune" dichiarato in statuto;
- attribuisce un vantaggio in termini reputazionali correlato alla qualifica giuridica, virtuosa e innovativa, di "società benefit".

Queste società possono introdurre nella denominazione sociale le parole "società benefit" o l'abbreviazione "SB" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi, con obbligo di iscrizione e pubblicità di tali modifiche nel registro delle imprese.

---

<sup>1</sup> in questo senso, circolare Assonime 20/6/2016 n. 19 "La disciplina delle società benefit", documento Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti 31/1/2017 "Le società benefit (parte III) – qualificazione giuridica e spunti innovativi"

L'art. 1, commi 376-379, L. n. 208/2015 chiarisce che le "società benefit" devono rispettare la disciplina già prevista dal codice civile per ciascun tipo di società ed indicare nell'oggetto sociale gli **scopi di beneficio comune, generali e specifici**, perseguiti in modo "responsabile, sostenibile e trasparente".

Il perseguimento dello scopo di beneficio comune è l'unico elemento che deve essere inserito nello statuto, mentre altre modifiche ed integrazioni correlate sono invece facoltative.

### **Il responsabile del perseguimento del beneficio comune**

L'organo amministrativo deve provvedere alla nomina di un soggetto responsabile dell'attuazione del beneficio comune, il cosiddetto "**responsabile d'impatto**", figura peculiare della società benefit, alla quale compete il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali legate al "piano benefit". Il responsabile fornisce supporto agli amministratori nella predisposizione della relativa relazione annuale, prevista dal comma 382 della L. n. 208/2015, e nella raccolta di informazioni ad essa inerenti, promuovendo così la trasparenza dei risultati dell'impatto.

Non è un organo societario, nella maggior parte dei casi è un componente del consiglio di amministrazione o un consulente esterno.

### **La relazione annuale di perseguimento dell'obiettivo comune**

In questa relazione annuale supplementare, che deve essere allegata al bilancio d'esercizio e pubblicata sul sito internet, la società benefit:

- descrive gli obiettivi specifici perseguiti, rendiconta le azioni poste in essere per il perseguimento del beneficio comune e le eventuali circostanze di impedimento o rallentamento;
- valuta l'impatto generato, utilizzando uno standard esterno di valutazione con le caratteristiche indicate nell'allegato 4 della L. n. 208/2015 (deve essere esauriente e articolato, sviluppato da un ente indipendente, credibile e trasparente) e deve interessare le aree di valutazione indicate nell'allegato 5 della L. n. 208/2015 (governo d'impresa, lavoratori, altri portatori d'interesse, ambiente);
- descrive i nuovi obiettivi che si prefigge di perseguire nell'esercizio successivo.

Le dichiarazioni e i contenuti nella relazione sono importanti e fonte privilegiata di informazioni al mercato, così come la stessa valutazione dell'impatto.

### **Gli Organi di controllo**

Nelle società di capitali qualificate come "Società Benefit" dotate di organo di controllo, il collegio sindacale verifica anche l'avvenuta predisposizione e pubblicazione della relazione annuale, la ragionevolezza del bilanciamento degli interessi operato dagli amministratori, la rispondenza delle soluzioni adottate ai principi di corretta amministrazione, il rispetto dei criteri di responsabilità, sostenibilità e trasparenza della gestione anche nei confronti degli stakeholders indicati al comma 376 della L. n. 208/2015, la conformità

della rendicontazione ai requisiti degli allegati 4 e 5 della L. n. 208/2015 oltre alla sua idoneità ad evidenziare le informazioni richieste dalla legge.

In caso di assenza dell'organo, i controlli e presidi sopra citati rimangono in capo all'organo amministrativo.

Il revisore o la società di revisione non sono obbligati ad esprimere un giudizio sulla relazione dell'impatto.

### **La vigilanza dell'AGCM**

La società benefit è soggetta alla vigilanza dell'AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (decreto n. 145/2007) di quelle del codice del consumo (decreto n. 206/2005) in materia di pratiche commerciali scorrette.

A fronte dell'eventuale utilizzo indebito della denominazione "Società Benefit" o "SB", dell'inattività rispetto alla finalità di beneficio comune da parte della società, dell'omessa pubblicazione della relazione e/o l'eventuale inadeguatezza dello standard adottato, l'AGCM può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi gravi di reiterata inottemperanza, chiedere la sospensione dell'attività d'impresa per un tempo massimo di 30 giorni.

*in collaborazione con*

*Orietta Verlati, Dottore Commercialista in Montecchio Maggiore (Vi)*

*Aggiornato al 26 aprile 2021*